NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 11

Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorita'.

Versione in vigore dal 12 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
Estremi	Legge 30 marzo 2001, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-per-gli-istituti-di-patronato-e-di-assistenza-sociale/art-11-attivita-di-supporto-alle-autorita-diplomatiche-e-consolari-italiane

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it